

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 286

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2021)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1673, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2018, SULLA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 2;

Vista la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;

Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, quarto comma, dopo la parola « 321 », è inserito il segno di interpunzione: « , » ed è soppressa la congiunzione: « e » e dopo la parola « 346-bis », sono aggiunte le seguenti: « , 648 e 648-ter.1. »;

b) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma»;

c) all'articolo 648:

1). dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:



«La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.»;

3) al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «reato»;

d) all'articolo 648-*bis*:

1) al primo comma sono soppresse le parole « non colposo »;

2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;

e) all'articolo 648-*ter*:

1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;

2) al terzo comma, la parola «secondo» è sostituita dalla seguente : «quarto»;

f) all'articolo 648-*ter*.1:

1) al primo comma sono soppresse le parole « non colposo »;

2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;

3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.»;

4) al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «416 bis.1.».

Art. 2.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione illustrativa

Il presente intervento normativo è imposto dalla necessità di adeguare la normativa italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Tale necessità è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione *ex* articolo 258 T.F.U.E. (2021/0055) per mancato recepimento della direttiva predetta.

La direttiva - che consta di 16 articoli - mira a introdurre un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio (**articolo 1, paragrafo 1**).

Tra i dichiarati scopi della direttiva figura l'allineamento della normativa europea agli standard in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo definiti dagli strumenti di vari organismi e organizzazioni internazionali, tra cui, in particolare, le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

Sono tuttavia escluse dall'ambito di applicazione della direttiva le condotte di riciclaggio aventi ad oggetto beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, oggetto di disciplina specifica nella direttiva 2017/1371/UE - c.d. direttiva PIF (**articolo 1, paragrafo 2**).

La direttiva va a sostituire le norme della precedente decisione quadro 2001/500/GAI, in quanto incompatibili. La decisione quadro rimane tuttavia applicabile agli Stati che non partecipano al nuovo strumento.

Il termine finale per il recepimento della direttiva è stato fissato al 3 dicembre 2020 (**articolo 13**).

L'**articolo 3** si riferisce genericamente ai "reati di riciclaggio", imponendo agli Stati membri di incriminare le seguenti condotte, ove dolose:

- a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;
- b) occultamento o dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa;
- c) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa.

È stata prevista, in via facoltativa, la possibilità per gli Stati membri di introdurre fattispecie colpose di riciclaggio, punendo le condotte sopra descritte nei casi in cui l'autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza criminosa dei beni.

La direttiva esclude espressamente che possa richiedersi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, l'esistenza di una condanna (precedente o simultanea) per l'attività criminosa da cui provengono i beni. Non dovrà inoltre essere necessaria, al fine di accertare la



provenienza da un'attività criminosa, la determinazione di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al reato presupposto, ivi compresa l'identità dell'autore.

Il reato dovrà essere configurabile anche nel caso in cui la condotta presupposta sia stata realizzata nel territorio di un diverso Stato membro o di uno Stato terzo, a condizione che – ove posta in essere nello Stato procedente – la stessa condotta sarebbe qualificabile come reato presupposto. In tal caso, gli Stati membri possono tuttavia richiedere che la condotta sia considerata reato anche nello Stato in cui è stata realizzata (c.d. doppia incriminabilità), fatta eccezione per alcuni reati (in particolare: reati in materia di criminalità organizzata, racket, terrorismo, tratta di esseri umani e traffico di migranti, sfruttamento sessuale, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, corruzione).

L'ultimo comma dell'articolo 3 impone inoltre agli Stati membri di incriminare le condotte di autoriciclaggio, escluse quelle consistenti nell'acquisto, detenzione o utilizzazione dei beni.

L'**articolo 2** definisce, tra l'altro, l'attività criminosa idonea a costituire reato presupposto di riciclaggio, includendovi qualsiasi tipo di coinvolgimento nella commissione di un reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno, ovvero - per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima di pena - di durata minima superiore a sei mesi.

Lo stesso articolo, tuttavia, esclude l'applicabilità di tale soglia per una serie di reati, elencati in via tassativa, che sono considerati pertanto reati presupposto a prescindere dall'entità delle sanzioni previste. Si tratta, in particolare, dei reati in materia di: criminalità organizzata, racket, terrorismo, tratta di esseri umani e traffico di migranti, sfruttamento sessuale, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, corruzione, traffico illecito di beni rubati e altri beni, frode, falsificazione di moneta, contraffazione e pirateria di prodotti, reati ambientali, omicidio, lesioni fisiche gravi, rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi, rapina o furto, contrabbando, reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette (conformemente al diritto nazionale), estorsione, contraffazione, pirateria, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, criminalità informatica. Ove si tratti di reati la cui normativa è stata oggetto di armonizzazione, l'articolo 2 richiama il corrispondente atto normativo UE.

L'**articolo 4** impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per punire come reato anche il concorso, l'istigazione e il tentativo, in relazione a uno dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio di cui all'articolo 3.

L'**articolo 5** ha introdotto una minima armonizzazione sanzionatoria, prevedendo una pena detentiva comune non inferiore nel massimo a 4 anni, oltre a richiamare la consueta formula di effettività, proporzionalità e dissuasività della sanzione. Si è inoltre stabilito l'obbligo di prevedere sanzioni o misure addizionali, applicabili ove del caso.

L'**articolo 6** ha imposto agli Stati membri di prevedere due circostanze aggravanti: l'aver commesso il reato nell'ambito di un'organizzazione criminale, come definita ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, e l'essere l'autore soggetto obbligato ai sensi della direttiva riciclaggio 2015/849/UE, avendo commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.

È stata prevista solo come facoltativa l'introduzione da parte degli Stati membri di aggravanti fondate sul valore considerevole dei beni oggetto di riciclaggio o sulla provenienza dei beni da uno dei reati presupposto più gravi (gli stessi per i quali è esclusa la possibilità di richiedere la doppia incriminabilità).



L'**articolo 7** ha previsto altresì la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, ove commessi a vantaggio delle medesime da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, sulla base, alternativamente, di un potere di rappresentanza della persona giuridica, ovvero della facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica, o ancora della facoltà di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica. La responsabilità deve essere prevista anche se il reato è commesso da persona diversa dal soggetto qualificato, ma sottoposta all'autorità di quest'ultimo, qualora il comportamento sia stato reso possibile da un'omissione di vigilanza.

Nei confronti delle persone giuridiche si è previsto un obbligo sanzionatorio più generico, senza introdurre una vera armonizzazione (**articolo 8**).

L'**articolo 9** ha imposto agli Stati membri di assicurare l'applicazione dei provvedimenti di congelamento e confisca (conformemente alla direttiva 2014/42/UE) ai proventi derivanti dalla commissione dei reati di riciclaggio, nonché dei beni strumentali utilizzati o destinati ad essere utilizzati a tal fine.

L'**articolo 10** prevede che ciascuno Stato membro dovrà garantire la propria giurisdizione sui reati di riciclaggio commessi anche parzialmente sul proprio territorio e su quelli commessi da propri cittadini. Prevede altresì che lo Stato membro possa estendere la propria giurisdizione anche oltre tali casi, se l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio ovvero se il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio. In tal caso, lo Stato membro è tenuto a comunicare detta volontà alla Commissione.

Nel caso di coinvolgimento di più giurisdizioni, gli Stati membri sono tenuti a collaborare al fine di individuare un solo Stato che eserciti l'azione penale, tenendo conto dei seguenti criteri di collegamento:

- a) il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;
- b) la cittadinanza o la residenza dell'autore del reato;
- c) il paese d'origine della vittima o delle vittime; e
- d) il territorio in cui è stato rinvenuto l'autore del reato.

Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI (del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali), la questione è deferita a Eurojust. All'**articolo 11** è previsto l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di riciclaggio dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

L'**articolo 12** prevede la sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI.

L'**articolo 13** riguarda il recepimento da parte degli Stati membri.

L'**articolo 14** disciplina le relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri e sull'efficacia delle nuove disposizioni nella lotta al riciclaggio, nonché sull'impatto sui diritti e le libertà fondamentali.

L'**articolo 15** disciplina l'entrata in vigore della direttiva.

L'**articolo 16** indica i destinatari della direttiva.



Tanto premesso, si è ritenuto che l'ordinamento interno sia già largamente conforme alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/1673 e che, pertanto, la trasposizione di quest'ultima richieda soltanto interventi di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti. Peraltro, la direttiva lascia taluni margini di scelta agli Stati membri su determinati aspetti.

Venendo all'esame del decreto legislativo, si osserva quanto segue.

In relazione all'articolo 2 della direttiva, non si è ritenuto necessario introdurre una specifica norma contenente le definizioni, in ragione della strutturazione dell'intervento normativo, adottato secondo la tecnica della novellazione di disposizioni già presenti nell'ordinamento interno.

L'articolo 1 apporta le necessarie modifiche al codice penale sulla base delle previsioni di cui agli articoli 3, 6 e 10 della direttiva.

In particolare:

1) rispetto all'articolo 3, va segnalato che il codice penale già punisce le condotte descritte nei paragrafi 1, lett. a), b) e c), e 5; si tratta delle fattispecie previste dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1.

Al riguardo va precisato che la direttiva qualifica come reato di riciclaggio anche *“l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa”* (articolo 3, paragrafo 1, lett. c) della direttiva): tali condotte, secondo il nostro ordinamento, sono riconducibili al delitto di ricettazione. Più precisamente, va anzitutto rimarcato che la disposizione qui esaminata della direttiva sembra chiaramente doversi intendere nel senso che le condotte successive di detenzione e utilizzazione possono acquisire rilevanza penale se e nella misura in cui il detentore o l'utilizzatore abbia previamente acquistato il bene nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa. Tale lettura appare pienamente in linea con la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 648 cod. pen., la quale risulta anzi ancor più repressiva: si presume infatti, ferma la possibilità di prova contraria, che il soggetto scoperto nel possesso ovvero nella detenzione di un bene di provenienza illecita, in presenza di indizi obiettivi che portino a inferire la consapevolezza della medesima provenienza illecita, si sia reso responsabile delle presupposte condotte di “acquisto” o “ricezione”. Si pensi ai casi, piuttosto ricorrenti in giurisprudenza, del soggetto che venga sorpreso nel possesso di un'arma o di un motorino di provenienza delittuosa. A titolo esemplificativo, possono richiamarsi le recenti Cass., Sez. I, sentt. 28 maggio 2019, n. 37016, e 28 marzo 2019, n. 17415.

Quanto all'oggetto materiale del delitto di ricettazione (“cosa” di provenienza delittuosa), se è vero che la direttiva, all'articolo 2, n. 2, fa espresso riferimento, nel descrivere l'oggetto materiale di tutte le condotte rientranti nell'ampio concetto di “riciclaggio”, proprio ai “beni”, fornendone peraltro la definizione, è anche vero che la più recente giurisprudenza, con riferimento ai delitti contro il patrimonio, ha adottato una nozione ampia del concetto di cosa, chiarendo che *“Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “dati informatici” o “file” mediante copiatura da un “personal computer” aziendale, affidato all'agente per motivi di lavoro e restituito con “hard disk” “formattato”, in quanto i “dati informatici”, per fisicità strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo all'altro, sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale”*. (Cass. Sez. 2 – C.C. 7 novembre 2019 (dep. 10 aprile 2020), n. 11959 – Pres. Cammino – Rel. Di Paolo – P.M. Viola).



Quanto, invece, all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione di cui all'articolo 648 del cod. pen. ("... al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ..."), sebbene l'art. 3, par. 1, della direttiva non richieda elementi finalistici di alcun tipo, non si è ritenuto necessario alcun intervento normativo, alla luce della ampia nozione di "profitto" impiegata dalla giurisprudenza di legittimità, che ricomprende in sé qualsivoglia utilità, non necessariamente coincidente con un provento patrimoniale, che il ricettatore abbia ritratto dalla propria condotta delittuosa.

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016; Sez. 2, sentenza n. 38277 del 7/6/2019) il dolo del delitto di ricettazione è misto, perché generico quanto alla coscienza e volontà di ricevere cose provenienti da delitto, e specifico quanto al fine di trarne profitto per sé o per terzi.

Quanto alla componente specifica del predetto dolo, secondo l'orientamento assolutamente dominante in giurisprudenza, il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11083 del 12/10/2000, Rv. 217382, in fattispecie relativa all'acquisto di prodotti falsificati, usati per arredare le vetrine del negozio, con riguardo alla quale la S.C. ha ritenuto integrato l'elemento psicologico del delitto dal vantaggio conseguito attraverso l'abbellimento della vetrina, benché i beni falsificati ed usati per arredare la medesima - borse e ombrelli - fossero diversi dai beni - vini e liquori - commercializzati nel negozio; Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Rv. 248945, in fattispecie relativa alla detenzione di una camicia militare, recante scritte in caratteri ebraici, dell'esercito israeliano, considerata rappresentativa di Israele, e costituente provento di rapina perpetrata da giovani intenti a distribuire volantini di propaganda politica anti-israeliana; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Rv. 266516, in fattispecie relativa all'acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare; Sez. 2, n. 3661 del 23/10/2018, dep. 2019, n.m., in fattispecie analoga a quella da ultimo indicata). Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione, Sez. 7, con l'ordinanza n. 37501 del 24/12/2020.

In conclusione, il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogni qualvolta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente si incrementi di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, di un bene in sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o spirituale.

In considerazione della definizione di "attività criminosa" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, si è reso, invece, necessario l'ampliamento dei reati presupposto dei "reati di riciclaggio" di cui al successivo articolo 3, in quanto la nozione di reato presupposto adottata dal nostro legislatore risulta più circoscritta: reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter cod. pen. sono solo i delitti, con esclusione, quindi, di tutte le contravvenzioni; mentre reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter.1 cod. pen. sono solo i delitti non colposi, con esclusione, quindi, dei delitti colposi e delle contravvenzioni.

Tale ampliamento è stato realizzato, in relazione ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, prevedendo la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti presupposto non colposi (così come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter cod. pen.); si è invece introdotta una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione alle singole fattispecie incriminatrici (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1. cod. pen.), per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.



Il limite edittale indicato nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva viene introdotto solo qualora il reato presupposto sia una contravvenzione (il che connota di minor disvalore la fattispecie) e non se si tratta di delitti, in quanto la direttiva si limita a dettare norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio (art. 1 paragr. 1) e non preclude, quindi, disposizioni normative di portata più ampia, quanto a definizione della fattispecie incriminatrice o entità del trattamento sanzionatorio.

Nell'articolo 648, quarto comma, cod. pen., relativo all'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità, viene prevista la pena massima di tre anni di reclusione nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Ciò non contrasta con la previsione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, che impone di punire i reati di riciclaggio con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni. Detto limite deve intendersi riferito ai reati - base, sicché non è imposto nel caso di specie, trattandosi di una circostanza attenuante. Del resto, esigenze di proporzionalità del trattamento sanzionatorio inducono alla prevista differenziazione della cornice edittale rispetto alla fattispecie base.

La «misura privativa della libertà», richiamata nell'art. 2 della Direttiva, non è stata presa in considerazione in quanto non prevista dall'art. 17 del codice penale. Non è, del resto, possibile fare rientrare in tale categoria le sanzioni "paradentive" di competenza del giudice di pace penale, atteso il disposto degli artt. 52, 53 e 58 della legge n. 274 del 2000 (v. Corte cost., n. 2 del 2008); né possono rientrare in tale categoria le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata che, ai sensi dell'art. 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si considerano per ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

2) Anche rispetto all'articolo 6, si sono resi necessari unicamente interventi puntuali su disposizioni preesistenti.

L'introduzione delle circostanze di cui al paragrafo 2 è meramente facoltativa e, tra l'altro, la circostanza aggravante di cui alla lett. a) è già prevista nel nostro ordinamento nell'articolo 61 n. 7 cod. pen..

Anche a prescindere dall'esistenza nel nostro ordinamento delle aggravanti di cui agli articoli 61-bis e 416-bis.1 cod. pen., l'introduzione della circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, lett. a) non appare necessaria, tenuto conto della seconda parte del considerando 15 della direttiva ("Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (2) o i reati commessi da una persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell'esercizio della sua attività professionale sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.") e della attuale previsione nell'ordinamento nazionale di fattispecie di reato associative, tra cui quelle punite dall'art. 416 c.p. e dall'art. 416 bis cod. pen. Dunque, nel caso di delitto di riciclaggio commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale sarebbe comunque configurabile un concorso di reati, tale da determinare una pena in concreto più alta rispetto a quella irrogabile per il solo delitto di riciclaggio.

Quanto alla circostanza aggravante di cui alla lettera b) del paragrafo 1, si è ritenuto di intervenire solo sulla fattispecie di ricettazione, in quanto per le altre fattispecie di "riciclaggio" è già prevista una specifica aggravante "quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale" (648 bis e 648 ter cod. pen.) o "quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale" (art. 648-ter.1 cod. pen.). Tale aggravante è in linea con la citata previsione della direttiva,



che impone un aggravamento della pena se l'autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 (del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale. In sostanza, la direttiva richiede, ai fini dell'aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale. L'aggravante già esistente consente di aumentare la pena se il reato è stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale, anche se l'autore non è soggetto obbligato nei sensi di cui sopra e presenta, quindi, un più ampio margine di operatività rispetto a quello previsto dalla direttiva. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le attività professionali previste dall'aggravante in questione non sono solamente quelle per le quali è prevista l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo (v. *Sez. 2, Sentenza n. 3026 del 06/12/2016 Ud. (dep. 20/01/2017) Rv. 269166 - 01*). Giova precisare che l'aggravante prevista per l'autoriciclaggio, benché diversa, quanto a tenore letterale, da quella prevista per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter cod. pen., presenta la medesima sfera di applicazione, in quanto l'espressione attività professionale è tale da ricomprendere anche l'attività bancaria e finanziaria.

3) Per ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio è stata riformulata all'articolo 648 (e, per richiamo, all'articolo 648-ter cod. pen.) la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, sì da prevederne una incidenza differenziata nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione; per le stesse ragioni di adeguatezza e proporzionalità è stata anche aumentata la pena pecuniaria (da 516 a 1000 euro) nel caso di reato presupposto di matrice delittuosa, in modo da consentire un discostamento adeguato della pena rispetto al trattamento riservato all'ipotesi, di minor disvalore, di provenienza contravvenzionale del bene. Conseguentemente, nell'articolo 648-ter cod. pen. è stato modificato il riferimento al comma dell'articolo 648 (non più secondo comma, bensì quarto comma). Analogamente, nell'articolo 240-bis cod. pen. relativo ai casi di confisca il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 cod. pen. è stato sostituito con il riferimento al comma quarto del medesimo articolo.

4) Sempre per ragioni di omogeneità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del delitto di autoriciclaggio rispetto al delitto di riciclaggio è stata prevista una circostanza attenuante comune (in luogo di quella ad efficacia speciale già esistente) nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5) Sostituendo la parola "delitto" con la parola "reato", nell'ultimo comma dell'articolo 648 cod. pen., la configurabilità del delitto di ricettazione indipendentemente dalla sussistenza di una causa di non punibilità dell'autore del delitto presupposto o di una causa di improcedibilità di tale delitto, già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 648 cod. pen. e richiamata dalle disposizioni di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., è stata ampliata per ricomprendere i casi in cui reato presupposto sia una contravvenzione.

6) l'intervento normativo in esame ha costituito l'occasione per sostituire nell'articolo 648-ter.1 cod. pen. il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (abrogato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 21/2018) con il riferimento all'articolo 416 bis.1 cod. pen. (in linea con quanto previsto dal successivo articolo 8 del decreto legislativo medesimo).



7) Rispetto all'articolo 10, par. 1, della direttiva, un adeguamento dell'ordinamento interno si è reso necessario soltanto in relazione alla lett. b, in quanto nessun problema pone l'ipotesi di giurisdizione prevista dalla lett. a) del paragrafo 1 della direttiva, a fronte del principio di ubiquità sancito dall'articolo 6 del cod. pen. per tutti i reati e, quindi, anche per quelli in esame.

In particolare, al fine di assicurare la giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva commessi dal cittadino all'estero, è stata esclusa la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 9, comma 2, cod. pen. in ordine ai reati di cui agli articoli 648 e 648 ter.1 cod. pen., i soli per i quali è attualmente necessaria la richiesta del Ministro della giustizia, in considerazione dei limiti edittali.

8) Non si è ritenuto di intervenire sulla fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter. 1 cod. pen, dal momento che il riferimento all'impiego dei beni in "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" appare, alla luce della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in linea con quanto previsto dall'art. 3, par. 5, della direttiva. La Cassazione privilegia una nozione ampia di attività economica o finanziaria, ricomprendendo in essa anche l'ulteriore trasferimento del bene di provenienza illecita (es. una cessione *una tantum*), non inquadrabile in una stabile e organizzata attività economica o commerciale. Ad esempio, Cass., Sez. II Penale, 5 Luglio 2018, n. 38422, ritiene rilevanti i trasferimenti e le sostituzioni che avvengano attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanziario *ovvero* imprenditoriale. In tema impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648-ter c.p., "*la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 del codice civile e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile e questi sono i parametri da utilizzare anche per valutare la configurabilità del delitto di cui all'art. 648 ter 1 c.p. che, infatti, fa anch'esso riferimento alle medesime nozioni di attività economica o finanziaria*". (Fattispecie in tema di reimmersione nel mercato di valori bollati fraudolentemente ottenuti; nella prospettazione accusatoria disattesa dal tribunale del riesame e avallata, invece, dalla Corte di cassazione, il profitto del reato di truffa viene acquisito dall'autore del reato già con l'apprensione del bene, sicché la reimmersione nel mercato dei valori bollati fraudolentemente ottenuti integra necessariamente un *quid pluris* rispetto al reato presupposto, già consumato, e la dissimulazione della provenienza dei beni costituisce l'ulteriore disvalore - rispetto al reato presupposto - della condotta di reimmersione nel mercato degli stessi). Nello stesso senso, Cass. 2016 n. 33076 e Cass. 2013 n. 5546, rv 258204.

9) Con riferimento all'articolo 3 paragrafo 3 lettera c) della direttiva (che richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i reati di riciclaggio siano configurabili anche nel caso di beni provenienti da una condotta posta in essere nel territorio di un altro Stato membro o di Stato terzo, qualora tale condotta costituisca reato per l'ordinamento nazionale), non si ritiene necessario un intervento di adeguamento in quanto l'ordinamento italiano già assicura che ciò avvenga. Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito, in ordine al delitto commesso all'estero dallo straniero come presupposto del reato di cui all'art. 648 c.p., che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è irrilevante che il delitto cui esso accede sia stato commesso in Italia oppure all'estero, e non è richiesto che la provenienza delle cose ricettate sia delittuosa per l'ordinamento giuridico dello stato estero, mentre è necessario che essa sia considerata tale dal nostro ordinamento giuridico. Pertanto, anche nel caso in cui le cose o il denaro, che siano state acquistate, ricevute od occultate nello stato italiano con la consapevolezza della loro illecita provenienza, provengano da delitto



commesso all'estero, ad opera e in danno di uno straniero, sussiste il delitto di cui all'art 648 c.p. se il fatto presupposto sia considerato, secondo il nostro ordinamento giuridico, delitto perseguibile di ufficio: (Cass. Sez. 2, n. 87 del 17.1.68, dep. 23.4.68, rv. 107659). In seguito, la giurisprudenza ha esteso il concetto di delitto presupposto di ricettazione a qualsiasi delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente, magari per difetto di una condizione procedibilità (cfr. Cass. Sez. 2, n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2, n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2, n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1, n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2, n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5, n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2, n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2, n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2, n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2, n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2, n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6, n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4, n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97). E condizioni di procedibilità sono anche quelle previste dall'art.10 cod. pen. riguardo a delitto commesso all'estero da uno straniero ai danni di un cittadino (nella fattispecie, art. 473 cod. pen. ai danni di una società italiana come la Martini Alviero), di guisa che la loro mancanza - alla stregua della summenzionata giurisprudenza - non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini dell'art. 648 cod. pen. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22343 del 04/05/2010 Ud. (dep. 11/06/2010) Rv. 247527 - 01). La mancanza di una condizione di procedibilità (nella specie, di quella prevista dall'art. 10 cod. pen. in relazione alla commissione all'estero, da parte di uno straniero, del delitto di cui all'art. 473 cod. pen. ai danni di un cittadino italiano) non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione. Nello stesso senso v. anche Corte di Cassazione, sent. n. 23679 del 7.8.2020.

Come sopra anticipato, l'articolo 11 della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di riciclaggio dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Al riguardo, non si ritiene necessario un intervento di adeguamento, in quanto l'ordinamento italiano già assicura efficaci strumenti di indagine, quali le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni previste dagli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva	normativa vigente	testo modificato dallo schema di D.Lgs. o osservazioni a norme non trasposte
<i>Articolo 1</i>		
Oggetto e ambito di applicazione		
1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.		
2. La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che è soggetto alle norme specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 2017/1371.		
<i>Articolo 2</i>		
Definizioni		
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:		Non è stato necessario introdurre una specifica norma contenente le definizioni, in ragione della strutturazione dell'intervento normativo, adottato secondo la tecnica della novellazione di disposizioni già presenti nell'ordinamento interno.
1) «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una		v. sotto artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.



soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi. In ogni caso, i reati che rientrano nelle categorie seguenti sono considerati un'attività criminosa:		
a) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI;		
b) terrorismo, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio;		
c) tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio;		
d) sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;		
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio;		
f) traffico illecito di armi;		
g) traffico illecito di beni rubati e altri beni;		



h) corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio;		
i) frode, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ;		
j) falsificazione di moneta, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;		
k) contraffazione e pirateria di prodotti;		
l) reati ambientali, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;		
m) omicidio, lesioni fisiche gravi;		
n) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;		
o) rapina o furto;		
p) contrabbando;		
q) reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale;		
r) estorsione;		



s) contraffazione;		
t) pirateria;		
u) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;		
v) criminalità informatica, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;		
2) «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;		
3) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.		
<i>Articolo 3</i>		
Reati di riciclaggio		
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati:		



<p>a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;</p>	<p>Art. 648 bis ("Riciclaggio") codice penale Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Art. 648 bis ("Riciclaggio") codice penale Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	<p>Art. 648 ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") codice penale Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Art. 648 ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") codice penale Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p>



		La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa;	v. sopra art. 648 bis codice penale	v. sopra art. 648 bis codice penale
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro	Art. 648 ("Ricettazione") codice penale Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,	Art. 648 ("Ricettazione") codice penale Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od



ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa.

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.1).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

v. anche art. 512 bis codice penale

occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.1).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.



<p>2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l'autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un'attività criminosa.</p>		<p>Intervento non attuato in quanto discrezionale</p>



3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:		
a) l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni non sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2;		L'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni non è richiesta ai fini della condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2.
b) una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 sia possibile qualora si accerti che i beni provengono da un'attività criminosa, senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività criminosa, compresa l'identità dell'autore;		I reati di ricettazione e riciclaggio sono puniti qualora sussista la volontà e consapevolezza della condotta (dolo); la prova della conoscenza dell'illecita provenienza del bene è desumibile anche dalla mancata giustificazione in merito al possesso di beni di provenienza illecita. Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Fattispecie relativa a ricettazione di munizioni da guerra). <i>Sez. 1 - ; Sentenza n. 46419 del 18/09/2019; Sez. 1; Sentenza n. 29486 del 26/06/2013</i>
c) i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 si estendano ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca		La Corte di Cassazione ha statuito, in ordine al delitto commesso all'estero dallo straniero come presupposto del reato di cui all'art. 648 c.p., che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è irrilevante che il delitto cui esso accede sia stato



un'attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale.

commesso in Italia oppure all'estero, e non è richiesto che la provenienza delle cose ricettate sia delittuosa per l'ordinamento giuridico dello stato estero, mentre è necessario che essa sia considerata tale dal nostro ordinamento giuridico. Pertanto, anche nel caso in cui le cose o il denaro, che siano state acquistate, ricevute od occultate nello stato italiano con la consapevolezza della loro illecita provenienza, provengano da delitto commesso all'estero, ad opera e in danno di uno straniero, sussiste il delitto di cui all'art 648 c.p. se il fatto presupposto sia considerato, secondo il nostro ordinamento giuridico, delitto perseguibile di ufficio: (Cass. Sez. 2, n. 87 del 17.1.68, dep. 23.4.68, rv. 107659).

In seguito la giurisprudenza ha esteso il concetto di delitto presupposto di ricettazione a qualsiasi delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente, magari per difetto di una condizione procedibilità (cfr. Cass. Sez. 2, n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2, n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2, n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1, n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2, n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5, n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2, n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2, n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2, n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2, n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2, n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6, n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4, n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97).

E condizioni di procedibilità sono anche quelle previste dall'art.10 c.p. riguardo a delitto commesso all'estero da uno straniero ai danni di un cittadino (nella fattispecie, art. 473 c.p. ai danni di una società italiana come la Martini Alviero), di guisa che la loro mancanza - alla stregua della summenzionata giurisprudenza - non incide sulla configurabilità del delitto



		<p>presupposto ai fini dell'art. 648 c.p. è parte della motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 22343 del 04/05/2010 Ud. (dep. 11/06/2010.) Rv. 247527 01</p> <p>La mancanza di una condizione di procedibilità (nella specie, di quella prevista dall'art. 10 cod. pen. in relazione alla commissione all'estero, da parte di uno straniero, del delitto di cui all'art. 473 cod. pen. ai danni di un cittadino italiano) non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione.</p> <p>Nello stesso senso v. anche Corte di Cassazione, sent. n. 23679 del 7.8.2020</p>
<p>4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli Stati membri possono altresì esigere che la condotta in questione costituisca reato ai sensi del diritto nazionale dell'altro Stato membro o del paese terzo in cui la condotta è posta in atto, tranne nel caso in cui tale condotta rientri fra i reati di cui all'articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h), e definiti dal diritto applicabile dell'Unione.</p>		<p>Intervento non attuato in quanto discrezionale</p>
<p>5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l'attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato.</p>	<p>Art. 648 ter.1 ("Autoriciclaggio") codice penale Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di</p>	<p>Art. 648 ter.1 ("Autoriciclaggio") codice penale Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel</p>



	<p>un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<i>Articolo 4</i>		
Concorso, istigazione e tentativo		
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il concorso, l'istigazione e il tentativo in relazione a uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili come reati.</p>	<p>Artt. 110, 56, 115 e 414 codice penale</p>	
<i>Articolo 5</i>		



Sanzioni per le persone fisiche		
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.</p>	<p>v. sanzioni previste articoli sopra riportati: art. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.</p>	<p>v. sanzioni previste articoli sopra riportati: art. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.</p>
<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.</p>	<p>v. sanzioni previste articoli sopra riportati: art. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.</p>	<p>v. sanzioni previste articoli sopra riportati: art. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.</p>
<p>3. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano, se del caso, sottoposte a sanzioni o misure addizionali.</p>	<p>Artt. 29, 31, 32, 32 bis, 35, 35 bis codice penale D.Lgs. 235/2012: artt. 1, 4, 6, 7</p>	



--	--	--



--	--	--



<i>Articolo 6</i>		
Circostanze aggravanti		
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:		
a) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o		Anche a prescindere dall'esistenza nel nostro ordinamento delle aggravanti di cui agli articoli 61-bis e 416-bis.1 cod. pen., l'introduzione della circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, lett. a) non appare necessaria, tenuto conto della seconda parte del considerando 15 della direttiva ("Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (2) o i reati commessi da una persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell'esercizio della sua attività professionale sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.") e della attuale previsione nell'ordinamento nazionale di fattispecie di reato associative, tra cui quelle punite dall'art. 416 c.p. e dall'art. 416 bis



		cod. pen. Dunque, nel caso di delitto di riciclaggio commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale sarebbe comunque configurabile un concorso di reati, tale da determinare una pena in concreto più alta rispetto a quella irrogabile per il solo delitto di riciclaggio.
b) l'autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.	v. sopra artt. 648 bis, comma 2, 648 ter, comma 2, 648 ter.1, comma 5	v. sopra art. 648 comma 4 c.p.
2. Gli Stati membri possono stabilire che, in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:		Intervento non attuato in quanto discrezionale
a) i beni riciclati hanno un valore considerevole; o	Art. 61, n. 7, c.p.	
b) i beni riciclati provengono da uno dei reati di cui all'articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h).		
<i>Articolo 7</i>		
Responsabilità delle persone giuridiche		
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su qualsiasi delle seguenti basi:	D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: artt. 5, 7, 25 octies, 36	
a) un potere di rappresentanza della persona giuridica;		



b) la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; o		
c) la facoltà di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.		
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 a vantaggio di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.	D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: art. 6	
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4.	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, oltre ad essere autonoma, è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale. Il coinvolgimento della persona fisica – autrice del reato – è essenziale e resta necessario per la configurazione della suddetta responsabilità amministrativa	
<i>Articolo 8</i>		
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche		
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell'articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:	Sez. II del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: artt. 9 e segg. circa le sanzioni in genere	



a) esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;		
b) esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;		
c) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;		
d) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;		
e) provvedimenti giudiziari di liquidazione;		
f) chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.		
<i>Articolo 9</i>		
Confisca		
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confiscino, in conformità della direttiva 2014/42/UE, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.</p>	<p>Artt. 648 quater, 240 bis, 493- ter codice penale, D.Lgs. 231/2001: artt. 19 e 25 octies Legge 146/2006: art. 3 (ora 61 bis c.f.) e 11.</p> <p>Art. 240 bis codice penale Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché</p>	<p>Art. 240 bis codice penale Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-</p>



dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 493-*ter*, 512-*bis*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*. 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*. 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la

octies, primo comma, 493-*ter*, 512-*bis*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*. 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*. 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.



	disponibilità, anche per interposta persona.	
<i>Articolo 10</i>		
Giurisdizione		
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:		
a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;	Art. 6 codice penale	
b) l'autore del reato è un suo cittadino.	<p>Art. 9 ("Delitto comune del cittadino all'estero") codice penale</p> <p>Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.</p> <p>Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la</p>	<p>Art. 9 ("Delitto comune del cittadino all'estero") codice penale</p> <p>Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.</p> <p>Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela</p>



	richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.	della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, e 346-bis, 648 e 648 ter.1.
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio quando:		Intervento non attuato in quanto discrezionale
a) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio;		
b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio.		
3. Se un reato di cui agli articoli 3 e 4 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali sia legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l'autore del reato, al fine di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro.		Con il Decreto legislativo 15.2.2016, n. 29 è stata attuata la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, introducendo nell'ordinamento interno un meccanismo di cooperazione tra Stati UE finalizzato alla preliminare verifica in ordine all'esistenza di procedimenti penali paralleli in due o più Stati, per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona, e disciplinando gli effetti che ne derivano
Si deve tenere conto dei seguenti fattori:		
a) il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;		
b) la cittadinanza o la residenza dell'autore del reato;		



c) il paese d'origine della vittima o delle vittime; e		
d) il territorio in cui è stato rinvenuto l'autore del reato.		
Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.		
<i>Articolo 11</i>		
Strumenti investigativi		
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.	Art. 266 e 267 c.p.p.	
<i>Articolo 12</i>		
Sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI		
L'articolo 1, lettera b), e l'articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI sono sostituiti in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI di cui al primo comma si intendono fatti alla presente direttiva.		



<i>Articolo 13</i>		
Recepimento		
<p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 dicembre 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>		
<p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<i>Articolo 14</i>		
Relazione		



<p>Entro il 3 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.</p> <p>Entro il 3 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, come anche il suo impatto sui diritti e le libertà fondamentali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se necessario, una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri.</p>		
<p><i>Articolo 15</i></p>		
<p>Entrata in vigore</p>		
<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		
<p><i>Articolo 16</i></p>		
<p>Destinatari</p>		
<p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati</p>		



RELAZIONE TECNICA

Con il provvedimento in esame si interviene sul cruciale tema della lotta al riciclaggio in sede penale, adeguando la normativa italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, tenuto conto della comunicazione effettuata dalla Commissione europea dell'apertura della procedura di infrazione nei confronti della nostra Repubblica ex art. 258 T.F.U.E. (2021/0055) per mancato recepimento della citata direttiva, considerato il fatto che il termine finale per il recepimento della direttiva era stato fissato al 3 dicembre 2020 e dell'emanazione della Legge di delegazione europea 2019-2020, Legge 22 aprile 2021, n. 53.

La direttiva 2018/1673/UE, che si compone di 16 articoli, sostituisce le norme della precedente decisione quadro 2001/500/GAI, in quanto incompatibili, e ha l'obiettivo di armonizzare la disciplina in materia di riciclaggio negli ordinamenti nazionali tanto con riferimento alla tipizzazione delle condotte, che con riferimento al sistema sanzionatorio, individuando gli *standard* comuni in materia di lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, definiti dagli strumenti di vari organismi e organizzazioni internazionali, tra cui, in particolare, le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

Restano escluse le condotte di riciclaggio aventi ad oggetto beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che sono state oggetto di uno specifico intervento normativo consistente nella c.d. direttiva PIF la 2017/1371/UE, peraltro recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10.

In premessa, si evidenzia che dal punto di vista finanziario il presente schema di disegno legislativo non determina l'insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica, atteso il carattere ordinamentale e precettivo delle disposizioni introdotte che intervengono nell'ordinamento nazionale nella misura in cui la normativa interna non risulti conforme al contenuto della direttiva 2018/1673/UE e sono dirette ad allineare la disciplina interna a quella unionale, operando nei limiti della discrezionalità normativa riconosciuta dalla stessa direttiva agli Stati membri su determinati aspetti. Pertanto, il provvedimento che si compone 2 articoli, contiene norme che - attraverso la tecnica della novellazione - sono dirette a reprimere ulteriori condotte antigiuridiche rispetto a quelle tipiche già individuate nell'ambito dell'ordinamento nazionale in relazione ai reati c.d. "di riciclaggio" previsti attualmente solo come delitti colposi, la cui tipologia viene in parte ampliata e suddivisa secondo gravità ed analogia con altre fattispecie criminose già in vigore, mentre vengono introdotti, accanto ai predetti illeciti anche reati non colposi, rientrando nel novero, pertanto, non



solo i delitti ma anche le contravvenzioni. Inoltre, la classificazione che ne deriva, incide anche sotto il profilo della disciplina sanzionatoria nonché riguardo alla configurabilità di aggravanti, attenuanti e di scriminanti o cause di non punibilità.

Si esaminano, qui di seguito, le disposizioni di cui si è sopra accennato, evidenziandone ove necessario l'impatto economico-finanziario rilevabile.

Art. 1

(Modifiche al codice penale)

La disposizione di cui al presente articolo, secondo quanto detto in premessa, apporta le modifiche ritenute necessarie al codice penale, segnatamente agli artt. 9; 240 *bis*; 648; 648 *bis*; 648 *ter* e 648 *ter*.1, in relazione alle previsioni di cui agli artt. 3, 6 e 10 della citata direttiva 2018/1673 UE.

Riprendendo le osservazioni di cui sopra, si segnala che l'intervento proposto incide parzialmente riguardo alla normativa interna, considerato che il codice penale punisce già le condotte previste dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1.

Al riguardo si rappresenta che la direttiva (articolo 3, paragrafo 1, lett. c) qualifica come reato di riciclaggio anche "l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa", e che tali condotte sono comunque riconducibili al delitto di ricettazione, fattispecie prevista dal nostro ordinamento.

Si è reso necessario invece, un intervento di configurazione dei c.d. reati presupposto dei reati di riciclaggio, dal momento che la nozione di reato presupposto adottata dal nostro legislatore non contiene l'ampiezza di fattispecie prevista dalla direttiva, che colpisce qualsiasi tipo di coinvolgimento nella commissione di un reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva di durata massima superiore a un anno, ovvero - per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima di pena - di durata minima superiore a sei mesi.

Infatti, attualmente, reati presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 e 648-ter cod. pen. sono solo i delitti, con esclusione, quindi, di tutte le contravvenzioni; mentre reati presupposto dei delitti di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter*.1 cod. pen. sono solo i delitti non colposi, con esclusione, quindi, dei delitti colposi e delle contravvenzioni.



Pertanto, l'intervento normativo prevede, in relazione ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti presupposto non colposi (così come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 648 *ter* cod. penale) ed introducendo, nei singoli delitti (648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1.*), una circostanza attenuante indipendente, in considerazione della minore gravità del reato presupposto.

Anche per quanto attiene le circostanze aggravanti, considerato quanto già in essere, con l'intervento in esame si allinea il regime esistente con il dettato dell'articolo 6 della direttiva con l'introduzione della sola circostanza che punisce il caso in cui l'autore commette il reato nell'esercizio della sua professione con riferimento al delitto di ricettazione, realizzata con l'inserimento di un ulteriore comma nell'articolo 648 cod. pen.

Inoltre per ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio è stata riformulata all'articolo 648 (e, per richiamo, all'art. 648-*ter* cod. pen.) la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, si da prevederne una incidenza differenziata nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione; per le stesse ragioni di adeguatezza e proporzionalità è stata anche aumentata la pena pecuniaria (da 516 a 1.000 euro) nel caso di reato presupposto di matrice delittuosa, in modo da consentire un discostamento adeguato della pena rispetto al trattamento riservato all'ipotesi, di minor disvalore, di provenienza contravvenzionale del bene.

Infine, per adeguare la normativa interna alla legislazione europea e eliminare riferimenti a disposizioni non più vigenti, è stato operato un intervento di modifica all'art. 648-*ter.1* c.p., sostituendo il riferimento all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (abrogato dal D.lgs. 21/2018) con il riferimento all'art. 416 bis.1 c.p. introdotto dal citato decreto legislativo.

Si tratta, come accennato in premessa, di disposizioni di carattere ordinamentale e precettivo che non comportano l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica allineando la disciplina in materia di responsabilità penale - sostanziale e sanzionatoria- per i reati di riciclaggio a quella prevista dalla fonte europea.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione del presente decreto legislativo *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le*



amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


to

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato

08 AGO. 2021



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

TITOLO: Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) ***Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'intervento normativo nasce dalla necessità di dare attuazione, sulla base della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019 - 2020), alla Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, la quale stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

Tra i dichiarati scopi della direttiva figura - oltre al contrasto al riciclaggio mediante una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida e all'adozione da parte dell'Unione di misure compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali - l'allineamento della normativa europea agli standard in materia di lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo definiti dagli strumenti di vari organismi e organizzazioni internazionali, tra cui, in particolare, le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

Al riguardo, l'articolo 12 della direttiva stabilisce che: «*L'articolo 1, lettera b), e l'articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI sono sostituiti in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI di cui al primo comma si intendono fatti alla presente direttiva*». Ciò in quanto si è ritenuto (considerando 4) che la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio - che stabilisce requisiti relativi alla configurazione del riciclaggio come reato - non sia esaustiva e che l'attuale configurazione del riciclaggio non sia sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale reato in tutta l'Unione e comporti lacune nell'esecuzione e ostacoli alla cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri.

L'articolo 13, paragrafo 1, prevede, pertanto, che gli Stati membri applichino, a decorrere dal 3 dicembre 2020, *“le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla”* direttiva.

Il nostro ordinamento risulta già in gran parte allineato a quanto prescritto nella direttiva 2018/1673/UE: il codice penale già conosce talune fattispecie di reato riconducibili alle condotte intenzionali indicate nell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva, così come punisce il concorso materiale e morale nonché il tentativo di delitto in relazione (tra l'altro) alle fattispecie di riciclaggio ed autoriciclaggio; prevede, inoltre, sanzioni penali adeguate e proporzionate, sanzioni accessorie, circostanze aggravanti, specifiche ipotesi di confisca, nonché la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche rispetto alle fattispecie di riciclaggio.

Il presente intervento normativo introduce, comunque, alcune misure necessarie per conformare la normativa interna alle previsioni della direttiva 2018/1673/UE, così da evitare eventuali incongruenze.

Per le finalità e gli aspetti sopra evidenziati, si è ritenuto non necessario introdurre una specifica norma contenente le definizioni, in ragione della strutturazione del decreto legislativo, adottato secondo la tecnica della novellazione di disposizioni in gran parte già presenti nell'ordinamento interno.

L'intervento normativo risulta coerente con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il presente schema di decreto legislativo, volto a completare l'adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva 2018/1673/UE, è destinato ad incidere essenzialmente sul diritto penale interno, sostanziale e processuale.

In particolare, di seguito vengono indicati gli interventi normativi operati, in quanto ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento:

1) con riferimento al codice penale, in considerazione della definizione di “attività criminosa” di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, si è reso necessario l'ampliamento dei reati presupposto dei “reati di riciclaggio” di cui al successivo articolo 3, in quanto la nozione di reato presupposto adottata dal nostro legislatore risulta più circoscritta: reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter del codice penale sono solo i delitti, con esclusione, quindi, di tutte le contravvenzioni; mentre reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter.1 del codice penale sono solo i delitti non colposi, con esclusione, quindi, dei delitti colposi e delle contravvenzioni.

Tale ampliamento è stato realizzato, in relazione ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, prevedendo la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti

presupposto non colposi (così come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter cod. pen.); si è invece introdotta una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione alle singole fattispecie incriminatrici (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.) per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La «misura privativa della libertà», richiamata nell'art. 2 della Direttiva, non è stata presa in considerazione in quanto non prevista dall'art. 17 del codice penale. Non è, del resto, possibile fare rientrare in tale categoria le sanzioni “*paradentive*” di competenza del giudice di pace penale, atteso il disposto degli artt. 52, 53 e 58 della legge n. 274 del 2000 (v. Corte cost., n. 2 del 2008); né possono rientrare in tale categoria le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata che, ai sensi dell'art. 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si considerano per ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

Di conseguenza, sostituendo la parola “delitto” con la parola “reato”, nell'ultimo comma dell'articolo 648 cod. pen., la configurabilità del delitto di ricettazione indipendentemente dalla sussistenza di una causa di non punibilità dell'autore del delitto presupposto o di una causa di improcedibilità di tale delitto, già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 648 cod. pen. e richiamata dalle disposizioni di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., è stata ampliata per ricomprendere i casi in cui reato presupposto sia una contravvenzione.

Rispetto all'articolo 6 della direttiva, si sono resi necessari unicamente interventi puntuali su disposizioni preesistenti. Infatti, per un verso, l'introduzione delle circostanze di cui al paragrafo 2 è meramente facoltativa e, tra l'altro, la circostanza aggravante di cui alla lett. a) è già prevista nel nostro ordinamento nell'articolo 61 n. 7 cod. pen.; sotto altro profilo, anche a prescindere dall'esistenza nel nostro ordinamento delle aggravanti di cui agli articoli 61-bis e 416-bis.1, l'introduzione della circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, lett. a) non è apparsa necessaria, tenuto conto della seconda parte del considerando 15 della direttiva (“Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (2) o i reati commessi da una persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell'esercizio della sua attività professionale sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.”) e della attuale previsione nell'ordinamento nazionale di fattispecie di reato associative, tra cui quelle punite dall'art. 416 c.p. e dall'art. 416 bis c.p.. Dunque, nel caso di delitto di riciclaggio commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale sarebbe comunque configurabile un concorso di reati, tale da determinare una pena in concreto più alta rispetto a quella irrogabile per il solo delitto di riciclaggio. Quanto alla circostanza aggravante di cui alla lettera b) del paragrafo 1, si è ritenuto di intervenire solo sulla fattispecie di ricettazione, in quanto per le altre fattispecie di “riciclaggio” è già prevista

una specifica aggravante “quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale” (648 bis e 648 ter cod. pen. o “quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale” (art. 648-ter.1 cod. pen.). Tale aggravante è in linea con la citata previsione della direttiva, che impone un aggravamento della pena se l’autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 (del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) e ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale. In sostanza, la direttiva richiede, ai fini dell’aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale. L’aggravante già esistente consente di aumentare la pena se il reato è stato commesso nell’esercizio di un’attività professionale, anche se l’autore non è soggetto obbligato nei sensi di cui sopra e presenta, quindi, un più ampio margine di operatività rispetto a quello previsto dalla direttiva.

Per ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio è stata riformulata all’articolo 648 (e, per richiamo, all’articolo 648-ter cod. pen.) la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, sì da prevederne una incidenza differenziata nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione; per le stesse ragioni di adeguatezza e proporzionalità è stata anche aumentata la pena pecuniaria (da 516 a 1000 euro) nel caso di reato presupposto di matrice delittuosa, in modo da consentire un discostamento adeguato della pena rispetto al trattamento riservato all’ipotesi, di minor disvalore, di provenienza contravvenzionale del bene. Conseguentemente, nell’articolo 648-ter cod. pen. è stato modificato il riferimento al comma dell’articolo 648 (non più secondo comma, bensì quarto comma). Analogamente, nell’articolo 240-bis cod. pen., relativo ai casi di confisca, il riferimento al comma secondo dell’articolo 648 cod. pen. è stato sostituito con il riferimento al comma quarto del medesimo articolo.

Sempre per ragioni di omogeneità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del delitto di autoriciclaggio rispetto al delitto di riciclaggio è stata prevista una circostanza attenuante comune (in luogo di quella ad efficacia speciale già esistente) nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

L’intervento normativo in esame ha costituito l’occasione per sostituire nell’articolo 648-ter.1 cod. pen. il riferimento all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (abrogato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 21/2018) con il riferimento all’articolo 416 bis.1 cod. pen. (in linea con quanto previsto dal successivo articolo 8 del decreto legislativo medesimo).

Rispetto all’articolo 10 della direttiva, un adeguamento dell’ordinamento interno si è reso necessario soltanto in relazione alla lett. b), in quanto nessun problema pone l’ipotesi di giurisdizione

prevista dalla lett. a) del paragrafo 1 della direttiva, a fronte del principio di ubiquità previsto per tutti i reati e, quindi, anche per quelli in esame (l'articolo 6 del codice penale, infatti, sancisce la giurisdizione penale italiana in ogni caso in cui anche una sola parte dell'azione o dell'omissione sia stata commessa sul territorio o ivi si sia realizzato l'evento del reato). In particolare, al fine di assicurare la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4, è stata esclusa la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 9, comma 2, del codice penale in ordine ai reati di cui agli articoli 648 e 648 ter.1 del codice penale, i soli per i quali era necessaria la richiesta del Ministro della giustizia, in considerazione dei limiti edittali.

2) Con riferimento al codice di procedura penale, sono stati modificati gli articoli 266 e 267 sulla base delle previsioni di cui all'articolo 11 della direttiva. Infatti, al fine di assicurare efficaci strumenti di indagine, si è reso necessario estendere anche ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale la disciplina in tema di intercettazioni prevista dai menzionati articoli 266 e 267 per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In particolare, è stata introdotta, alle medesime condizioni, la possibilità dell'utilizzo del cd. captatore informatico, che, inoltre, nei casi di urgenza, potrà essere installato con decreto motivato del pubblico ministero, soggetto a convalida da parte del giudice.

3) E' stato, poi, modificato l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 per estendere ai reati di ricettazione ed autoriciclaggio la disciplina in tema di operazioni sotto copertura già prevista per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, sì da assicurare, anche ai primi reati, efficaci strumenti di indagine, in linea con l'articolo 11 della direttiva.

Proprio la struttura del testo normativo, quale complesso di norme integrative o modificative delle vigenti disposizioni, ha reso superfluo procedere all'abrogazione espressa di norme incompatibili con le disposizioni della direttiva, in quanto le disposizioni nazionali dissonanti sono state alla stessa adeguate.

Non si è provveduto ad apportare modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel senso indicato dalla direttiva, in quanto il sistema interno di responsabilità delle persone giuridiche già prevede un apparato sanzionatorio ampio e variegato, tale da soddisfare le esigenze di effettività, proporzione e capacità dissuasiva richieste dalla direttiva.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il decreto legislativo contiene disposizioni necessarie a rendere operative le modifiche della normativa attualmente in vigore in materia penale, secondo le linee di intervento sopra tracciate, in ossequio alla delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo, nei diversi ambiti di operatività, non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, essendo materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il disegno di legge delega ha ad oggetto, in prevalenza, materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Si segnala il progetto di legge vertente su materia analoga:

AC 1395 - On. Gian Mario Fragomeli (PD) - Disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose - 23 novembre 2018: Presentato alla Camera - 25 settembre 2019: Assegnato (non ancora iniziato l'esame).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo è specificamente volto ad attuare nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/1673/UE, sulla base della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019 - 2020).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Commissione europea in data 3 febbraio 2021 ha emesso una lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE nei confronti dell'Italia per mancato recepimento, entro il termine previsto del 3 dicembre 2020, della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (P.I. 2021/0055).

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Rispetto agli istituti oggetto di modifica non vi sono linee prevalenti nella regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel testo del provvedimento non vengono introdotte nuove definizioni normative, essendo esaustive quelle già esistenti.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati ed appaiono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella con riferimento a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La struttura del testo normativo, quale complesso di norme integrative o modificative delle vigenti disposizioni, rende superfluo procedere all'abrogazione espressa di norme incompatibili con le disposizioni della direttiva, in quanto le disposizioni nazionali dissonanti sono state alla stessa adeguata.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente disegno di legge non prevede atti attuativi successivi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 alla direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

TITOLO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Amministrazione competente: Ministero della giustizia

Referenti dell'amministrazione: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo nasce dalla necessità di dare attuazione, sulla base della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019 - 2020), alla Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, la quale stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

Tra i dichiarati scopi della direttiva figura - oltre al contrasto al riciclaggio mediante una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida e all'adozione da parte dell'Unione di misure compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali - l'allineamento della normativa europea agli standard in materia di lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo definiti dagli strumenti di vari organismi e organizzazioni internazionali, tra cui, in particolare, le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

Il nostro ordinamento risulta già in gran parte allineato a quanto prescritto nella direttiva 2018/1673/UE: il codice penale già conosce talune fattispecie di reato riconducibili alle condotte intenzionali indicate nell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva, così come punisce il concorso materiale e morale nonché il tentativo di delitto in relazione (tra l'altro) alle fattispecie di riciclaggio ed autoriciclaggio; prevede, inoltre, sanzioni penali adeguate e proporzionate, sanzioni accessorie, circostanze aggravanti, specifiche ipotesi di confisca, nonché la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche rispetto alle fattispecie di riciclaggio.

Il presente intervento normativo introduce, comunque, alcune misure necessarie per conformare la normativa interna alle previsioni della direttiva 2018/1673/UE, così da evitare eventuali incongruenze.

Per le finalità e gli aspetti sopra evidenziati, si è ritenuto non necessario introdurre una specifica

norma contenente le definizioni, in ragione della strutturazione del decreto legislativo, adottato secondo la tecnica della novellazione di disposizioni in gran parte già presenti nell'ordinamento interno.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il presente provvedimento reca le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, recante norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

La direttiva ha lo scopo di dare attuazione agli obblighi internazionali assunti dall'UE in questo settore, di migliorare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e di evitare che gli autori di reato possano sfruttare a proprio vantaggio le differenze tra le normative nazionali. Nello specifico, la nuova direttiva mira ad introdurre norme minime tendenti all'armonizzazione delle normative interne degli Stati Membri in tema di riciclaggio.

Come rilevato dalla Commissione nella proposta di direttiva, gli strumenti esistenti a livello dell'UE (e in particolare la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato) hanno un campo d'applicazione limitato e non garantiscono che le attività di riciclaggio di denaro siano esaustivamente qualificate come reato. Tutti gli Stati membri perseguono penalmente il riciclaggio di denaro, ma vi sono grosse differenze nelle definizioni di riciclaggio, di reato-presupposto — ossia l'attività criminosa sottostante che genera i beni riciclati — e nei livelli delle sanzioni.

A livello operativo le differenze nelle definizioni, nel campo d'applicazione e nelle sanzioni relative ai reati di riciclaggio di denaro incidono sulla cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria fra le autorità nazionali e sullo scambio di informazioni.

Le attività dei criminali, e delle organizzazioni criminali, sono concepite per generare profitti. In sostanza, il riciclaggio di denaro usa le entrate generate da una molteplicità di attività transfrontaliere illegali — come il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi, la corruzione — per acquisire, convertire o trasferire beni, nascondendo la vera natura della loro origine, in modo da utilizzare i proventi di questi reati nei circuiti dell'economia legale. Il riciclaggio di denaro consente alle organizzazioni criminali di godere delle loro attività illegali e di mantenerne il funzionamento. Una rafforzata risposta penale al riciclaggio contribuisce a contrastare gli incentivi finanziari che sono il motore dei reati.

A livello mondiale, secondo le stime delle Nazioni Unite, l'ammontare totale dei proventi di reato nel

2009 è stato di circa 2 100 miliardi di USD, o il 3,6% del PIL mondiale. L'ammontare dei proventi di attività criminali nei principali mercati illegali dell'Unione europea per cui sono disponibili prove è stato stimato a 110 miliardi di euro. L'ammontare del denaro attualmente in via di recupero nell'UE è solo una piccola percentuale dei proventi di attività criminali stimati.

Alla luce di quanto sopra, la direttiva detta norme minime riguardo alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

Il nostro ordinamento risulta in gran parte già allineato a quanto richiede la direttiva sopra citata: il codice penale già conosce talune fattispecie di reato riconducibili alle condotte intenzionali indicate nell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva, così come punisce il concorso materiale e morale nonché il tentativo di delitto in relazione (tra l'altro) alle fattispecie di riciclaggio ed autoriciclaggio; prevede, inoltre, sanzioni penali adeguate e proporzionate, sanzioni accessorie, circostanze aggravanti, specifiche ipotesi di confisca, nonché la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche rispetto alle fattispecie di riciclaggio.

E' comunque necessario introdurre alcune misure volte a conformare la normativa interna alle previsioni della direttiva 2018/1673/UE, così da evitare eventuali incongruenze, incidendo essenzialmente sul diritto penale interno, sostanziale e processuale.

In particolare, di seguito vengono indicati gli interventi normativi operati, in quanto ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento:

1) con riferimento al codice penale, in considerazione della definizione di "attività criminosa" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, si è reso necessario l'ampliamento dei reati presupposto dei "reati di riciclaggio" di cui al successivo articolo 3, in quanto la nozione di reato presupposto adottata dal nostro legislatore risulta più circoscritta: reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter del codice penale sono solo i delitti, con esclusione, quindi, di tutte le contravvenzioni; mentre reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter.1 del codice penale sono solo i delitti non colposi, con esclusione, quindi, dei delitti colposi e delle contravvenzioni.

Tale ampliamento è stato realizzato, in relazione ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, prevedendo la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti presupposto non colposi (così come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter cod. pen.); si è invece introdotta una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione alle singole fattispecie incriminatrici (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.) per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La «misura privativa della libertà», richiamata nell'art. 2 della Direttiva, non è stata presa in

considerazione in quanto non prevista dall'art. 17 del codice penale. Non è, del resto, possibile fare rientrare in tale categoria le sanzioni “*paradentive*” di competenza del giudice di pace penale, atteso il disposto degli artt. 52, 53 e 58 della legge n. 274 del 2000 (v. Corte cost., n. 2 del 2008); né possono rientrare in tale categoria le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata che, ai sensi dell'art. 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si considerano per ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

Di conseguenza, sostituendo la parola “delitto” con la parola “reato”, nell'ultimo comma dell'articolo 648 cod. pen., la configurabilità del delitto di ricettazione indipendentemente dalla sussistenza di una causa di non punibilità dell'autore del delitto presupposto o di una causa di improcedibilità di tale delitto, già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 648 cod. pen. e richiamata dalle disposizioni di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., è stata ampliata per ricomprendere i casi in cui reato presupposto sia una contravvenzione.

Rispetto all'articolo 6 della direttiva, si sono resi necessari unicamente interventi puntuali su disposizioni preesistenti. Infatti, per un verso, l'introduzione delle circostanze di cui al paragrafo 2 è meramente facoltativa e, tra l'altro, la circostanza aggravante di cui alla lett. a) è già prevista nel nostro ordinamento nell'articolo 61 n. 7 cod. pen.; sotto altro profilo, anche a prescindere dall'esistenza nel nostro ordinamento delle aggravanti di cui agli articoli 61-bis e 416-bis.1, l'introduzione della circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, lett. a) non è apparsa necessaria, tenuto conto della seconda parte del considerando 15 della direttiva (“Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (2) o i reati commessi da una persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell'esercizio della sua attività professionale sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.”) e della attuale previsione nell'ordinamento nazionale di fattispecie di reato associative, tra cui quelle punite dall'art. 416 c.p. e dall'art. 416 bis c.p.. Dunque, nel caso di delitto di riciclaggio commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale sarebbe comunque configurabile un concorso di reati, tale da determinare una pena in concreto più alta rispetto a quella irrogabile per il solo delitto di riciclaggio.

Quanto alla circostanza aggravante di cui alla lettera b) del paragrafo 1, si è ritenuto di intervenire solo sulla fattispecie di ricettazione, in quanto per le altre fattispecie di “riciclaggio” è già prevista una specifica aggravante “quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale” (648 bis e 648 ter cod. pen. o “quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale” (art. 648-ter.1 cod. pen.). Tale aggravante è in linea con la citata previsione della direttiva, che impone un aggravamento della pena se l'autore del

reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 (del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale. In sostanza, la direttiva richiede, ai fini dell'aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale. L'aggravante già esistente consente di aumentare la pena se il reato è stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale, anche se l'autore non è soggetto obbligato nei sensi di cui sopra e presenta, quindi, un più ampio margine di operatività rispetto a quello previsto dalla direttiva.

Per ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio è stata riformulata all'articolo 648 (e, per richiamo, all'articolo 648-ter cod. pen.) la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, sì da prevederne una incidenza differenziata nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione; per le stesse ragioni di adeguatezza e proporzionalità è stata anche aumentata la pena pecuniaria (da 516 a 1000 euro) nel caso di reato presupposto di matrice delittuosa, in modo da consentire un discostamento adeguato della pena rispetto al trattamento riservato all'ipotesi, di minor disvalore, di provenienza contravvenzionale del bene. Conseguentemente, nell'articolo 648-ter cod. pen. è stato modificato il riferimento al comma dell'articolo 648 (non più secondo comma, bensì quarto comma). Analogamente, nell'articolo 240-bis cod. pen., relativo ai casi di confisca, il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 cod. pen. è stato sostituito con il riferimento al comma quarto del medesimo articolo.

Sempre per ragioni di omogeneità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del delitto di autoriciclaggio rispetto al delitto di riciclaggio è stata prevista una circostanza attenuante comune (in luogo di quella ad efficacia speciale già esistente) nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

L'intervento normativo in esame ha costituito l'occasione per sostituire nell'articolo 648-ter.1 cod. pen. il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (abrogato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 21/2018) con il riferimento all'articolo 416 bis.1 cod. pen. (in linea con quanto previsto dal successivo articolo 8 del decreto legislativo medesimo).

Rispetto all'articolo 10 della direttiva, un adeguamento dell'ordinamento interno si è reso necessario soltanto in relazione alla lett. b), in quanto nessun problema pone l'ipotesi di giurisdizione prevista dalla lett. a) del paragrafo 1 della direttiva, a fronte del principio di ubiquità previsto per tutti i reati e, quindi, anche per quelli in esame (l'articolo 6 del codice penale, infatti, sancisce la

giurisdizione penale italiana in ogni caso in cui anche una sola parte dell'azione o dell'omissione sia stata commessa sul territorio o ivi si sia realizzato l'evento del reato). In particolare, al fine di assicurare la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4, è stata esclusa la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 9, comma 2, del codice penale in ordine ai reati di cui agli articoli 648 e 648 ter.1 del codice penale, i soli per i quali era necessaria la richiesta del Ministro della giustizia, in considerazione dei limiti edittali.

2) Con riferimento al codice di procedura penale, sono stati modificati gli articoli 266 e 267 sulla base delle previsioni di cui all'articolo 11 della direttiva. Infatti, al fine di assicurare efficaci strumenti di indagine, si è reso necessario estendere anche ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale la disciplina in tema di intercettazioni prevista dai menzionati articoli 266 e 267 per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In particolare, è stata introdotta, alle medesime condizioni, la possibilità dell'utilizzo del cd. captatore informatico, che, inoltre, nei casi di urgenza, potrà essere installato con decreto motivato del pubblico ministero, soggetto a convalida da parte del giudice.

3) E' stato, poi, modificato l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 per estendere ai reati di ricettazione ed autoriciclaggio la disciplina in tema di operazioni sotto copertura già prevista per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, sì da assicurare, anche ai primi reati, efficaci strumenti di indagine, in linea con l'articolo 11 della direttiva.

Proprio la struttura del testo normativo, quale complesso di norme integrative o modificative delle vigenti disposizioni, ha reso superfluo procedere all'abrogazione espressa di norme incompatibili con le disposizioni della direttiva, in quanto le disposizioni nazionali dissonanti sono state alla stessa adeguate.

Non si è provveduto ad apportare modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel senso indicato dalla direttiva, in quanto il sistema interno di responsabilità delle persone giuridiche già prevede un apparato sanzionatorio ampio e variegato, tale da soddisfare le esigenze di effettività, proporzione e capacità dissuasiva richieste dalla direttiva.

Di seguito, vengono richiamati i dati relativi ai procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani – sezione gip/gup e dibattimento, anni 2016-2019- in ordine ai reati di cui agli articoli 648, 648- bis, 648 ter e 648- ter.1 del codice penale, al numero delle sentenze di applicazione pena su richiesta delle parti e delle sentenze di condanna emesse dal 2016 al 2019, iscritte nel Sistema informativo del Casellario per reati di cui sopra, nonché, con riferimento agli stessi anni, le confische applicate in sentenze di condanna e di applicazione pena su richiesta delle parti (articoli 444-445 cod. proc. pen.)

per i medesimi reati.

Tab.1 - Procedimenti penali iscritti e definiti nei Tribunali italiani - sezione Gip/Gup - contenenti reati di riciclaggio. Anni anni 2016-2019.

	Iscritti				Definiti			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Art. 648 c.p.	21.904	19.158	19.292	16.339	21.439	19.479	18.825	17.159
Art. 648 bis c.p.	2.686	2.710	2.743	2.633	2.591	2.646	2.689	2.761
Art. 648 ter c.p.	244	395	503	573	243	329	414	511
Art. 648 ter.1 c.p.	0	27	79	126	1	12	65	89
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	22	19	31	44	15	20	20	37

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.2- Procedimenti penali iscritti e definiti nei Tribunali italiani - sezione Dibattimento - contenenti alcuni reati di riciclaggio. Anni anni 2016-2019.

	Iscritti				Definiti			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Art. 648 c.p.	21.501	22.871	22380	19.955	20.511	18.466	20.790	19.999
Art. 648 bis c.p.	834	787	801	864	733	672	691	672
Art. 648 ter c.p.	41	58	73	113	35	36	36	42
Art. 648 ter.1 c.p.	0	6	11	33	0	0	1	4
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	10	12	10	15	11	5	8	8

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.3.1 - Modalità di definizione nei tribunali italiani - sezione Gip/Gup - dei procedimenti contenenti reati di riciclaggio. Anno 2016

Reato ^(a)	Sentenze							Decreti					Definizioni promiscue	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Absoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze	Decreti penali di condanna esecutivi	Decreti di archiviaz. per prescrizione	Decreti di archiviaz. diversi da prescrizione	Decreti che dispongono il giudizio	totale decreti			
Art. 648 c.p.	871	870	103	208	204	30	2.286	674	3.217	12.359	2.110	18.360	245	548	21.439
Art. 648 bis c.p.	172	224	61	6	84	23	570	1	76	1.104	708	1.889	50	82	2.591
Art. 648 ter c.p.	8	16	8	1	8	0	41	1	3	157	35	196	3	3	243
Art. 648 ter.1 c.p.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	0	3	0	0	0	0	3	0	0	5	5	10	0	2	15

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.3.2 - Modalità di definizione nei tribunali italiani - sezione Gip/Gup - dei procedimenti contenenti reati di riciclaggio. Anno 2017

Reato ^(a)	Sentenze							Decreti					Definizioni promiscue	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Absoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze	Decreti penali di condanna esecutivi	Decreti di archiviaz. per prescrizione	Decreti di archiviaz. diversi da prescrizione	Decreti che dispongono il giudizio	totale decreti			
Art. 648 c.p.	812	793	110	130	212	23	2.080	607	1.843	11.993	2.191	16.634	223	542	19.479
Art. 648 bis c.p.	196	169	65	7	58	22	517	0	88	1.222	700	2.010	42	77	2.646
Art. 648 ter c.p.	8	21	6	0	8	2	45	0	12	208	52	272	4	8	329
Art. 648 ter.1 c.p.	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	5	9	0	1	12
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	0	1	0	1	0	0	2	0	0	7	11	18	0	0	20

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.3.3 - Modalità di definizione nei tribunali italiani - sezione Gip/Gup - dei procedimenti contenenti reati di riciclaggio. Anno 2018

Reato ^(a)	Sentenze							Decreti					Definizioni promiscue	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Absoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze	Decreti penali di condanna esecutivi	Decreti di archiviaz. per prescrizione	Decreti di archiviaz. diversi da prescrizione	Decreti che dispongono il giudizio	totale decreti			
Art. 648 c.p.	888	863	134	80	217	35	2.217	581	1.646	11.651	2.041	15.919	232	457	18.825
Art. 648 bis c.p.	175	206	57	9	87	20	554	1	74	1.240	715	2.030	45	60	2.689
Art. 648 ter c.p.	10	22	4	0	12	5	53	1	9	256	74	340	13	8	414
Art. 648 ter.1 c.p.	1	7	0	0	1	1	10	0	0	42	12	54	0	1	65
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	0	0	0	0	3	0	3	0	1	5	7	13	2	2	20

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.3.4 - Modalità di definizione nei tribunali italiani - sezione Gip/Gup - dei procedimenti contenenti reati di riciclaggio. Anno 2019

Reato ^(a)	Sentenze							Decreti					Definizioni promiscue	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Absoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze	Decreti penali di condanna esecutivi	Decreti di archiviaz. per prescrizione	Decreti di archiviaz. diversi da prescrizione	Decreti che dispongono il giudizio	totale decreti			
Art. 648 c.p.	793	786	131	45	243	60	2.058	476	1.473	10.324	2.162	14.435	233	433	17.159
Art. 648 bis c.p.	189	209	64	7	73	35	577	0	49	1.234	769	2.052	42	90	2.761
Art. 648 ter c.p.	25	35	19	1	16	6	102	0	6	276	106	388	6	15	511
Art. 648 ter.1 c.p.	7	6	5	0	3	2	23	0	1	25	32	58	2	6	89
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	0	5	1	2	8	1	17	0	0	6	12	18	0	2	37

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.4.1 - Modalità di definizione nei tribunali italiani - sezione Dibattimento - dei procedimenti contenenti reati di riciclaggio. Anno 2016

Reato ^(a)	Sentenze							Definizioni promiscue	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Assoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze			
Art. 648 c.p.	9.831	1.313	5.145	1.924	937	277	19.427	1.080	4	20.511
Art. 648 bis c.p.	335	9	211	41	26	9	631	102	0	733
Art. 648 ter c.p.	13	1	10	1	0	1	26	9	0	35
Art. 648 ter.1 c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	1	1	5	2	0	1	10	1	0	11

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.4.2 - Modalità di definizione nei tribunali italiani - sezione Dibattimento - dei procedimenti contenenti reati di riciclaggio. Anno 2017

Reato ^(a)	Sentenze							Definizioni promiscue	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Assoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze			
Art. 648 c.p.	8.827	1.196	4.753	1.640	919	222	17.557	905	4	18.466
Art. 648 bis c.p.	305	4	197	44	16	11	577	95	0	672
Art. 648 ter c.p.	8	0	17	5	1	0	31	5	0	36
Art. 648 ter.1 c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	1	0	3	1	0	0	5	0	0	5

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.4.3 - Modalità di definizione nei tribunali italiani - sezione Dibattimento - dei procedimenti contenenti reati di riciclaggio. Anno 2018

Reato ^(a)	Sentenze							Definizioni promiscue	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Assoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze			
Art. 648 c.p.	10.347	1.146	5.364	1.672	1.072	240	19.841	948	1	20.790
Art. 648 bis c.p.	303	4	225	38	25	17	612	79	0	691
Art. 648 ter c.p.	5	1	18	3	3	0	30	6	0	36
Art. 648 ter.1 c.p.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	2	0	3	1	0	1	7	1	0	8

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.4.4 - Modalità di definizione nei tribunali italiani - sezione Dibattimento - dei procedimenti contenenti reati di riciclaggio. Anno 2019

Reato ^(a)	Sentenze							Definizioni promiscue	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Assoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze			
Art. 648 c.p.	9.791	1.115	5.161	1.687	1.178	210	19.142	855	2	19.999
Art. 648 bis c.p.	286	3	224	44	25	14	596	76	0	672
Art. 648 ter c.p.	14	0	12	4	3	2	35	7	0	42
Art. 648 ter.1 c.p.	3	0	0	0	0	0	3	1	0	4
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	0	0	6	1	0	0	7	1	0	8

(a) I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale che ha guidato la formulazione dell'intervento normativo è quello di contribuire a rafforzare, nel diritto interno, la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Gli obiettivi specifici sono quelli, da un lato, di consentire che il nostro ordinamento nazionale risulti allineato a quanto richiede la direttiva (UE) 2018/1673, ai fini della lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Dall'altro lato, si tratta di esercitare la delega conferita con la legge di delegazione europea.

Strumentali a tali obiettivi le previsioni che modificano e/o integrano le disposizioni nazionali dissonanti con la normativa europea per garantire un'azione più efficace in materia di lotta contro il riciclaggio e un opportuno coordinamento tra organismi e autorità competenti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo è rappresentato:

- dal numero dei procedimenti iscritti relativi ai reati in materia di riciclaggio e dall'aumento in percentuale delle relative indagini;
- dal numero delle sentenze (di proscioglimento o di condanna) adottate e dal numero dei provvedimenti di archiviazione;
- dagli importi delle somme sottoposte a confisca e dal valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a confisca nei processi relativi ai reati indicati.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata esclusa (fatta eccezione per i profili di intervento lasciati alla discrezionalità degli Stati membri), in quanto s'è trattato di implementare una direttiva, esercitando la delega contenuta nella legge di delegazione europea ed essendo necessario allineare l'ordinamento interno a quello unionale. Tanto anche al fine di una armonizzazione dell'ordinamento interno con quello unionale. La mancata introduzione delle necessarie misure di modifica e/o di integrazione del sistema vigente rischierebbe di esporre il nostro Paese ad una possibile procedura di infrazione per inadempimento o violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione; del resto, la Commissione europea in data 3 febbraio 2021 ha emesso una lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE nei confronti dell'Italia per mancato recepimento, entro il termine previsto del 3 dicembre 2020, della Direttiva in esame [Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (P.I. 2021/0055)].

Come sopra detto, pur considerando che l'ordinamento interno risulta in gran parte già adeguato a quanto richiede la direttiva, tale allineamento non è esaustivo e, pertanto, il presente intervento provvede ad apportare le necessarie modifiche normative già sopra indicate.

Circa, poi, la valutazione preliminare delle opzioni proposte, non ricorrono vincoli normativi ostativi.

L'intervento profilato, inoltre, si rappresenta efficace in relazione agli obiettivi generali e specifici sopra indicati e appare proporzionato, essendo prefigurato nei termini necessari e sufficienti a permettere il pieno allineamento di cui s'è detto. Ancora, risulta senz'altro fattibile, non solo sul piano normativo, ma anche dal punto di vista delle risorse disponibili e dei tempi di attuazione, non richiedendosi nuovi impegni finanziari a carico dell'erario.

Le opzioni adottate nell'esercizio della delega, infine, appaiono senz'altro attuabili.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti del presente intervento sono gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante, le rispettive cancellerie e le forze dell'ordine (polizia giudiziaria, arma dei carabinieri, guardia di finanza). Al riguardo, si rappresenta che gli adempimenti giudiziari previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Destinatari diretti sono altresì le PMI di cui al decreto legislativo n. 231/2001 per l'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi. Nel medio e lungo termine, una più efficace lotta contro il riciclaggio e le irregolarità contribuirà ad una più corretta e trasparente concorrenza a vantaggio delle imprese medio-piccole, di quanti operano onestamente nel mercato e del sistema economico in generale.

Inoltre, effetti positivi affluiranno alla finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in vicende di riciclaggio (che registreranno un aumento a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto) nonché dai collegati provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme di dubbia provenienza della confisca allargata) i patrimoni dei soggetti condannati.

Le misure previste dal presente intervento produrranno effetti anche in termini di risultati delle attività di indagine e delle azioni penali dirette a contrastare crimini in materia di riciclaggio, attesa la possibilità del ricorso alle intercettazioni mediante captatore informatico e alle operazioni sotto copertura. Si tratta, a tale ultimo riguardo, di adempimenti già attuati con le ordinarie attività di polizia giudiziaria (così, in particolare, per l'impiego degli agenti sotto copertura da parte delle strutture specializzate della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza), anche nell'ambito della cooperazione penale internazionale. Rispetto a tali attività sono allocate sufficienti risorse in capo al Ministero della giustizia.

4.2 Impatti specifici

L'intervento si propone di ottenere maggiori risultati in materia di lotta al riciclaggio, in quanto l'ampliamento dei reati presupposto consentirà di perseguire vicende di riciclaggio proporzionalmente ulteriori rispetto a quelle perseguibili con la normativa attualmente vigente, rendendo così più incisiva ed efficace la lotta al riciclaggio.

L'intervento non comporta oneri informativi ed appare rispettoso dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce della valutazione svolta, la motivazione dell'opzione preferita è quella di allineare pienamente l'ordinamento interno a quanto richiesto dalla direttiva anche allo scopo di ridurre al minimo le divergenze normative tra gli Stati membri e, quindi, di assicurare più omogenei livelli di tutela rispetto ai reati di riciclaggio.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il Ministero della giustizia è soggetto attivo dell'attuazione, cui provvede attraverso la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa che assicura le attività di raccolta ed aggregazione degli elementi informativi sopra indicati.

5.2 Monitoraggio

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo e il monitoraggio verranno effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non vi sono state consultazioni in quanto le disposizioni della Direttiva rispetto alle quali si è ritenuto necessario procedere all'implementazione con lo schema di decreto legislativo sono state oggetto di valutazione e studio con il materiale a disposizione di questo Ministero.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto senza il coinvolgimento di soggetti esterni o amministrazioni

diverse da quella competente, in quanto le disposizioni della Direttiva rispetto alle quali si è ritenuto necessario procedere all'implementazione con lo schema di decreto legislativo sono state oggetto di valutazione e studio con il materiale a disposizione di questo Ministero.